r_piemon - Rep. DD-A20 16/09/2024.0000276.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CLAUDIO MAROCCO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 276/A2009B/2024 **DEL 16/09/2024**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: DGR n. 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n. 44-6096 del 12.07.2013 – Aggiornamento ISTAT importo minimo di spesa.

La DGR n- 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n. 44-6096 del 12.07.2013 dispone, all'allegato A, art. 6 c. 2ter, che la Giunta regionale, ai fini del procedimento delle istanze di autorizzazione di cui all'art. 4 c. 5bis, esprime il proprio parere vincolante ai sensi del c. 2bis del medesimo articolo, in ordine all'eventuale contrasto con l'utilità sociale valutando, nel rispetto dell'art. 16 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, per esercizi e centri commerciali con esclusiva offerta extralimentare, sulla base di alcuni punti tra cui quanto indicato al punto 2f per il quale:
"nei soli casi ricadenti all'interno di addensamenti commerciali A.5. e localizzazioni commerciali L.2., **la realizzazione delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale di cui alle lettere d) ed e) è soggetta al rispetto di importo minimo di spesa pari a 800 euro/mq di superficie di vendita**; tale importo è comprensivo di spese tecniche ed esclude l'IVA. **L'importo si intende verificato anche con valori ridotti di non più del 10%**. In caso la superficie di vendita sia inferiore a mq 4.500 l'importo è ridotto al 30%, in caso sia compresa tra mq 4.500 e mq 6.000 l'importo è ridotto al 60%, in caso sia compresa tra mq 6.001 e mq 9.000 l'importo è ridotto all'80%. La riduzione al 30% si applica, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 14 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99, in caso di riutilizzo di impianti produttivi dismessi da almeno cinque anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti del territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente."

La DGR citata chiarisce, all'allegato A, art. 6 c. 2ter punto 2f, che per opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale si intendono le opere prescritte dalla Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, dal procedimento di verifica e/o valutazione d'impatto ambientale e ogni altro intervento utile (con esclusione di interventi su parti di edificio) a compensare l'impatto viabilistico e ambientale preventivamente concordato o prescritto dalla pubblica amministrazione. L'importo minimo di spesa include il valore delle opere oggetto di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e/o gli importi versati per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; esso include altresì eventuali contributi corrisposti dal proponente alla pubblica amministrazione per opere infrastrutturali e ambientali direttamente connesse all'intervento.

La DGR citata prevede inoltre, all'allegato A, art. 6 c. 2ter punto 2f, che **ogni 2 anni il settore responsabile del procedimento aggiorna con determinazione dirigenziale l'importo minimo di spesa**.

Con DD n. 123 del 27.03.2012 l'importo minimo di spesa è stato aggiornato a 840 euro/mq, con DD n. 152 del 27.03.2014 l'importo è stato aggiornato a 860 euro/mq, con DD n. 223 del 26.04.2016 l'importo è rimasto invariato avendo riscontrato una variazione ISTAT pari a zero, con DD n. 126 del 04.04.2018 l'importo è stato aggiornato a 867 euro/mq, con DD n. A20 105 del 27.05.2020 e con DD n. 156/A2009B/2022 del 19.07.2022 l'importo è stato confermato a 867 euro/mq.

Essendo trascorsi due anni dalla data della Determinazione Dirigenziale del 19.07.2022, si rende necessario procedere all'aggiornamento secondo gli stessi criteri utilizzati per la sua determinazione.

Come risulta dalla relazione propedeutica alla DGR n. 66-13719 del 29.03.2010, di aggiornamento della DGR n- 43-29533 del 01.03.2000, per individuare l'importo minimo di spesa per le opere di mitigazione si era proceduto analizzando i casi più significativi di insediamenti commerciali autorizzati e realizzati (o in fase di realizzazione) in Piemonte negli ultimi 10 anni. Tale analisi era stata resa possibile grazie al contributo fornito dagli stessi operatori degli interventi presi in esame e dalle amministrazioni locali che hanno fornito i valori dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere prescritte. Le date delle convenzioni dei vari interventi risalivano ad anni diversi, ma i dati erano stati resi confrontabili grazie alla **rivalutazione effettuata con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali** (non esistendone uno relativo ai fabbricati commerciali), **allora riferito al 30.09.2008**. **L'importo era stato stabilito in 800 euro/mq.**

La DD n. 123 del 27.03.2012, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2011, calcolava un incremento di + 5,08% del valore** rispetto al 30.09.2008. Pertanto la DD. citata aggiornava l'importo a 840,64 euro/mq, per semplicità di calcolo arrotondato a **840 euro/mq**.

La DD n. 152 del 27.03.2014, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2013, calcolava un incremento di + 2,32% del valore** rispetto al 31.12.2011. Pertanto la DD. citata aggiornava l'importo a 860,14 euro/mq, per semplicità di calcolo arrotondato a **860 euro/mq**.

La DD n. 223 del 26.04.2016, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2015, non rilevava alcun incremento del valore** rispetto al 31.12.2013. Pertanto la DD. citata confermava l'importo a **860 euro/mq**.

La DD n. 126 del 04.04.2018, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2017, calcolava un incremento di + 0,8% del valore** rispetto al 31.12.2015. Pertanto la DD citata aggiornava l'importo a 867,02 euro/mq, per semplicità di calcolo arrotondato a **867 euro/mq**.

La DD n. A20 105 del 27.05.2020, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2019, calcolava un incremento pari allo 0% del valore** rispetto al 31.12.2017. Pertanto la DD citata confermava l'importo di **867 euro/mq**.

La DD n. 156/A2009B/2022 del 19.07.2022, con il sistema di calcolo del sito www.rivaluta.it riferito all'ultimo aggiornamento ISTAT allora disponibile del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2021, calcolava un incremento pari allo 0% del valore** rispetto al 31.12.2019. Pertanto la DD citata confermava l'importo di **867 euro/mq**.

Con lo stesso sistema di calcolo, riferito all'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, riferito al **31.12.2023, risulta un incremento del valore pari al 11,31%** rispetto al 31.12.2021.

Pertanto il valore di 867,02 euro/mq calcolato nella DD n. 126 del 04.04.2018, confermato dalla DD n. A20 105 del 27.05.2020 e dalla DD n. 156/A2009B/2022 del 19.07.2022, deve essere incrementato del 11,31%, risultandone un valore di 965,08 euro/mq, arrotondato a **965 euro/mq**.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legislativo n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59." s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." s.m.i.;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- la Legge regionale n. 28/1999 ""Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114." s.m.i.;
- la D.C.R. n. 563-13414/1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" s.m.i.;
- la DGR n. 43-29533 del 01.03.2000 "D.lgs. 114/98 - art. 9. L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";
- la DGR n. 44-6096 del 12.07.2013 "Aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilita' ambientale denominato "Protocollo ITACA - Edifici commerciali - Regione Piemonte 2010" di cui alla D.G.R. n. 51-12993 del 30.12.2009 ai fini dell'applicazione dell'art. 15 cc.5 e 8 della DCR 191-43016 del 21.11.2012 che ha modificato la DCR 563-13414/99 ed adeguamento delle norme di procedimento di cui alla D.G.R. n. 43-29533 del 01.03.2000 s.m.i.";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- la D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17/10/2016 n. 1-4046";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la D.D. n. 123 del 27.03.2012;
- la D.D. n. 152 del 27.03.2014;
- la D.D. n. 223 del 26.04.2016;
- la D.D. n. 126 del 04.04.2018;

- la D.D. n. A20 105 del 27.05.2020;
- la DD n. 156/A2009B/2022 del 19.07.2022;

DETERMINA

1. **di aggiornare l'importo minimo di spesa delle opere di mitigazione infrastrutturale e ambientale** stabilito dall'allegato A art. 6 c. 2ter punto 2f della DGR n- 43-29533 del 01.03.2000 come da ultimo modificata dalla DGR n- 44-6096 del 12.07.2013, di 867 euro/mq, come risultante dall'ultimo aggiornamento effettuato con DD n. 156/A2009B/2022 del 19.07.2022, **al valore di 965 euro/mq**;
2. di stabilire che il nuovo valore dovrà essere applicato alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)
Firmato digitalmente da Claudio Marocco